



Tribunale di Novara
Sezione 1^a Civile *Finale*

Così composto:

Dott. F. Pirroni Presidente

Dott./ssa S. Gambacorta Giudice

Dott./ssa G. Pascale Giudice *rel.*

se ne è liquidatore

- Letto il ricorso proposto da Compagnia Commerciale Europea Vin in data 13/8/13;
- Rilevato che la domanda è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 L.F.;

- Rilevato:

- a) che il ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Novara in data 13/8/13;
- b) che tale ricorso contiene una domanda di concordato preventivo proposta ai sensi dell'art. 161, 6 comma L.F. (come modificato dalla L. n. 134 del 7/8/2012);
- c) che al ricorso sono allegati:

i bilanci degli ultimi tre esercizi (2012, 2011, 2010) ovvero, in caso di soggetto non tenuto al deposito, dichiarazione dei redditi per gli ultimi tre anni;

la situazione patrimoniale aggiornata al _____;

- Rilevato che il/la ricorrente, nel ricorso, dichiara che si riserva di depositare, nel termine che sarà fissato dal Tribunale:

la proposta,

il piano,

e la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dall'art. 161;

- Dato atto che, nel suddetto termine, il/la ricorrente, in alternativa al proposto ricorso di concordato preventivo e con conservazione degli effetti prodotti da tale ricorso, fino all'omologazione, può depositare domanda ai sensi dell'art. 182 bis, primo comma L.F.;
- Rilevato che la domanda di concordato preventivo è stata comunicata al P.M. (in sede) in data 13/8/13 ed è stata pubblicata dal cancelliere, nel Registro delle Imprese di Novara, in data 13/8/13;
- Rilevato che il/la ricorrente non ha depositato, negli ultimi due anni, altro analogo ricorso;
- Rilevato che a carico del/la ricorrente:

- non sono pendenti istanze di fallimento
- sono pendenti le istanze di fallimento n. _____, _____, _____, _____;

Rilevato la competenza dell'interessato Tribunale, atteso che la sede legale risiede solo formalmente e siccome, dovendosi individuare il P.Q.M. vero centro di gestione e controllo, si è, altresì, tenuto l'attenzione per

Nomina il giudice Rosari, - (che manterrà tale designazione anche ai fini dell'eventuale futura proposizione di Ricorso per Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.), per "racogliere informazioni" ex art. 738, 3° comma c.p.c. (e per eventualmente compiere atti istruttori di non lunga indagine, ritenuti necessari od utili alla decisione del Tribunale) e per relazionare nella Camera di consiglio che egli provvederà poi a fissare, notiziando della stessa il Pubblico Ministero, a mezzo della Cancelleria;

*l'ap=
prova=
zione
del
bilancio
(v.
doc.
6)*

ASSEGNA

al/alla ricorrente il termine di gg. 120 per effettuare o completare il deposito della documentazione indicata nei commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F. o per depositare, in alternativa alla domanda di concordato preventivo, una domanda ex art. 182 bis, 1° comma L.F., conservando, fino all'omologa, gli effetti prodotti dal proposto ricorso;

AVVERTE

il/la ricorrente che sino a tale data potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale il quale potrà, se ritenuto, assumere sommarie informazioni;
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero a pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito, dovranno essere accompagnate da un'attestazione avente i contenuti richiesti dall'art. 182 quinquies commi 1° e 4° resa da un professionista designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F.;
- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. nella successiva procedura concorsuale;
- d) il debitore dovrà tenere costantemente informato il Tribunale mediante il deposito, con cadenza (mensile/bimestrale), di una Relazione sull'andamento aziendale e finanziario dell'impresa cui dovranno essere allegati, fatte salve ulteriori produzioni ritenute necessarie dal debitore ovvero integrazioni richieste del giudice, la situazione contabile alla data di riferimento della relazione e gli estratti di conto corrente del periodo.

DISPONE

che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede);
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese;
- c) pubblicato per estratto entro il 30/9/13, a cura del/la ricorrente, sul/sui quotidiano/ sito dell'istituto Tribunale e sul sito www.astegiudiziarie.it .

Si comunichi al/alla ricorrente.

Novara, 6/9/13

Il Presidente

